



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

**CONSIDERATE** in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTI** il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;



**CONSIDERATO** che la società Enel Produzione Spa (di seguito Enel) è stata autorizzata alla conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM) mediante la costruzione di tre sezioni per un totale di 1980 MWe complessivi e delle relative opere connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali;

**PREMESSO** che con nota n. Enel-PRO-10/02/2017-5533 (prot. MiSE n. 3702 del 14.02.2017) l'Enel ha presentato al MiSE istanza con relativi allegati, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord mediante l'installazione del sistema di accumulo di energia a batterie per la sezione 4;

**CONSIDERATO** inoltre che con nota n. Enel-PRO-10/03/2017-9156 (prot. MiSE n. 6053 del 10 marzo 2017), l'Enel ha provveduto a perfezionare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori;

**CONSIDERATO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla installazione all'interno del perimetro della centrale, di container ospitanti un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (ESS) connesso sui condotti di Macchina a 20kV del gruppo 4 della centrale di Torrevaldaliga Nord da 660 MW; la potenza delle batterie installate sarà pari a 10 MW con una capacità di erogazione/assorbimento di energia elettrica pari a 5 MWh;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto è finalizzato a migliorare il servizio di flessibilità e regolazione erogato dalla Centrale rendendolo atto a rispondere istantaneamente e rapidamente alle richieste della rete elettrica nazionale al massimo carico, consentendo allo stesso tempo una maggiore stabilità delle condizioni di funzionamento della sezione senza modificarne le caratteristiche tecniche;

**CONSIDERATO** che con la menzionata nota n. Enel-PRO-10/02/2017-5533 l'Enel ha trasmesso, oltre all'istanza, il progetto preliminare, la relazione paesaggistica e il parere n. 2204 del 21 ottobre 2016 con cui si dispone che il progetto non necessita di procedure di valutazione di impatto ambientale (nota MATTM prot. n. 27306 del 10 novembre 2016);

**CONSIDERATO** che, a seguito della presentazione dell'istanza il MiSE, con nota n. 6537 del 16 marzo 2017, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge e fissando cautelativamente la data di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona per il 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che con la citata nota n. 6537 del 16 marzo 2017 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella citata nota n. 6537 del 16 marzo 2017, il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che, relativamente ai termini cronologici entro cui inviare i pareri, la normativa fa comunque salvi gli eventuali procedimenti (come la VIA, l'AIA, etc) per i quali la mancata o incompleta comunicazione nei tempi prescritti non può equivalere, ai sensi delle disposizioni comunitarie, ad assenso senza condizioni e i procedimenti per i quali rimane impregiudicata la disciplina statale specifica (art. 14 e 14bis, c.4);

**CONSIDERATO** che, in prossimità della scadenza del termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto della tipologia dei pareri acquisiti e in particolare della mancata conclusione dell'istruttoria ambientale, con nota n. 14046 del 12.06.2017 il MiSE ha



rinvio a data da stabilire la riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per il 16 giugno 2017, (fissata solo cautelativamente nella nota di avvio del procedimento in relazione al sorgere di eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato);

**VISTA** la nota prot. n. 7087 del 24/03/2017 con cui il Dicastero dell'Ambiente ha confermato quanto già rappresentato con la citata nota prot. n. 27306 del 10 novembre 2016, cioè che il progetto in questione non necessita di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 27306 del 10 novembre 2016 con cui il MATTM ha trasmesso il parere n. 2204 del 21 ottobre 2016, successivamente confermato con nota prot. n. 7087 del 24 marzo 2017, con cui si dispone che il progetto in questione non necessita di procedure di valutazione di impatto ambientale;
- nota prot. n. 4045 del 16 febbraio 2017 con cui la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico – Div. II ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota prot. Enel-PRO-24/03/2017-10817 con cui l'Enel ha trasmesso l'asseverazione, redatta da tecnico abilitato, attestante l'esclusione dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'art. 709 del Codice della Navigazione;
- nota prot. n. 7554 del 29 marzo 2017 con cui la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale del MIBACT ha espresso parere favorevole;

**VISTA** la nota n. 14369 del 14 giugno 2017 con cui il Mise ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Lazio l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

**VISTA** la delibera della Giunta della Regione Lazio n. 498 del 3 agosto 2017 (trasmessa con e-mail pec del 31 agosto 2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTA** la nota prot. n. 32325 del 28.09.2017 con cui l'Enel stima necessari 12 mesi per l'espletamento delle gare per la fornitura delle batterie al litio, dei componenti elettronici, dei trasformatori e dei condotti sbarre in blindato nonché per eventuali esigenze della rete elettrica che potrebbero condizionare il periodo di fermata del gruppo 4 per le attività di collegamento delle batterie all'impianto, mentre viene confermato in tre mesi e mezzo (come da relazione tecnica descrittiva) il tempo necessario per la realizzazione delle opere civili, l'installazione dei container, le prove funzionali e la messa in servizio del sistema;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, "fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito";

**PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**PRESO ATTO** che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento,



in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

**VISTA** la nota prot. n. 33357 del 6 ottobre 2017 con cui l'Enel ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

**VISTA** la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 16 ottobre 2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Lazio;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

L'Enel Produzione Spa, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale 05617841001 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord mediante l'installazione di container ospitanti un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (ESS) connesso al gruppo 4, in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. Enel-PRO-10/02/2017-5533) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.

### **Art. 2**

L'Enel Produzione Spa è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 15 mesi e mezzo dalla data del presente provvedimento; i lavori di realizzazione dovranno concludersi entro 3 mesi e mezzo dalla comunicazione di apertura del cantiere.

L'Enel Produzione Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, l'Enel Produzione Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.



### **Art. 3**

L'Enel Produzione Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A conclusione dei lavori, l'Enel Produzione Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

### **Art. 4**

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

### **Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **16.10.2017**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***F.to dott.ssa Rosaria Romano***



**ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/06/2017)**

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 4045 del 16.02.2017 citato nelle premesse:**

[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio dell'installazione del sistema di accumulo per la sezione 4, alle seguenti condizioni:

- Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lazio, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:**

1. La società Enel Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Enel Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.